

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Collocamento Transfrontaliero Di Un Minore, Compresa La Famiglia Affidataria](#) > [Croatia](#)

Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial
matters)



Croazia

1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

Prima di procedere al collocamento transfrontaliero di un minore nel territorio della Repubblica di Croazia, è necessario consultare il ministero del Lavoro, delle pensioni, della famiglia, della gioventù e delle politiche sociali (*Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike*) e ottenere il suo consenso. La commissione per l'accertamento del rispetto delle condizioni per il collocamento transfrontaliero dei minori e l'esame delle singole richieste di concessione del consenso preventivo per il collocamento transfrontaliero di un minore nel territorio della Repubblica di Croazia (*Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske*) opera all'interno del ministero per raggiungere questo obiettivo.

2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio

Il ministero del Lavoro, delle pensioni, della famiglia e delle politiche sociali, in veste di autorità centrale per le procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, ha istituito una commissione di cinque membri per stabilire il rispetto delle condizioni per il collocamento transfrontaliero dei minori ed esaminare le singole richieste di concessione del consenso preventivo per il collocamento transfrontaliero di un minore nel territorio della Repubblica di Croazia. La commissione si riunisce per prendere decisioni individuali sulla base delle richieste ricevute.

La richiesta viene presentata, accompagnata da una relazione esaustiva sul minore contenente il parere e la conclusione del gruppo di esperti sul collocamento transfrontaliero, compresa la documentazione medica e le ragioni per tale collocamento, il nome del prestatore di servizi presso il quale si richiede il collocamento, i dettagli sulla data prevista di inizio e fine del collocamento, una dichiarazione del prestatore di servizi che accetta di fornire il servizio al minore e di sostenere tutte le spese di viaggio (arrivo e partenza) e il sostentamento del minore, l'assicurazione sanitaria e le spese di istruzione, una dichiarazione del minore che dia il consenso al collocamento transfrontaliero e che confermi di essere a conoscenza del programma di collocamento, una dichiarazione dello Stato richiedente che garantisca che il rappresentante del prestatore di servizi sarà autorizzato a rappresentare il minore ai fini della registrazione del suo soggiorno temporaneo, nonché a intraprendere qualsiasi azione necessaria per proteggere il minore, i dettagli dell'autorità dello Stato richiedente competente a prendere decisioni sul collocamento, le decisioni giudiziarie emesse nei confronti del minore (ad esempio, decisioni in materia di responsabilità genitoriale, ecc.) e altra documentazione che lo Stato richiedente ritiene rilevante per lo svolgimento di questa procedura.

I documenti sono forniti in originale nella lingua dello Stato richiedente, accompagnati da una traduzione in croato. La procedura è urgente, quindi la commissione prende una decisione immediatamente dopo aver esaminato la richiesta e i documenti giustificativi. Sulla base di tale decisione, il ministero del Lavoro, delle pensioni, della famiglia e delle politiche sociali adotta la decisione finale di accogliere o respingere la richiesta di consenso preventivo per il collocamento transfrontaliero nel territorio della Repubblica di Croazia.

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, non è necessario il consenso della Croazia se il minore deve essere collocato presso un genitore o un parente stretto. Ai fini dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, i nonni, gli zii, le zie, i fratelli/fratellastri, le sorelle/sorellastre e i figli di fratelli/fratellastri sono considerati parenti stretti.

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

La Croazia non ha stipulato accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere il consenso al collocamento transfrontaliero dei minori.

■ Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.